



**TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto il ricorso per l'omologa di concordato minore (art. 74 e ss CCII), promosso dalla **EDACOM di Travasino Antonella & C. s.a.s.**

1. Il procedimento

Con ricorso depositato il 2.10.2024 la EDACOM di Travasino Antonella & C. s.a.s. (d'ora innanzi, per brevità, anche semplicemente Edacom) ha formulato una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss CCII, corredata dalla relazione particolareggiata dell'OCC avv. Carlo Conti.

Tale proposta è stata integrata in data 18.2.2025, a seguito di provvedimento del G.D., con riguardo ai criteri di formazione delle classi e alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata della società ricorrente.

Il giudice designato con decreto ex art. 78, comma 1, CCII ha dichiarato aperta la procedura e assegnato il termine ai creditori per l'espressione della propria dichiarazione di adesione o meno alla proposta.

Con memoria depositata il 22.7.2025 l'OCC ha dato atto delle comunicazioni effettuate, di aver ricevuto espressione di voto positivo da parte di Cassa di Risparmio di Asti, negativo da parte di Agenzia delle Entrate e nessuna risposta da parte degli altri creditori e che le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato erano da ritenersi conseguentemente raggiunte.

A seguito del provvedimento del G.D. del 4.11.2025 la ricorrente e l'OCC hanno depositato ulteriori note scritte di chiarimenti.

All'udienza del 15.12.2025, fissata per sentire la ricorrente e l'OCC, il giudice ha disposto che il Gestore della Crisi provvedesse ad aggiornare la relazione sul patrimonio mobiliare della socia accomandataria Antonella Travasino e a

verificare se la proposta dovesse intendersi integrata nel senso di mettere a disposizione della procedura le somme necessarie a soddisfare i crediti nella misura percentuale originariamente indicata, ma garantendo l'erogazione dei maggiori importi eventualmente necessari alla luce del passivo aggiornato emerso in corso di procedura.

All'udienza del 9.2.2026 il sig. Raffaele Caiulo, socio accomandante della Edacom e coniuge della sig.ra Travasino, ha confermato la propria disponibilità a integrare la somma da destinare ai creditori al fine di garantirne il pagamento secondo le percentuali indicate nella proposta.

In data 18.2.2026 l'OCC ha, infine, depositato ulteriore relazione integrativa in merito al contenuto della cassetta di sicurezza risultata nella disponibilità della sig.ra Travasino presso la filiale di Asti della Banca Credem.

2. Competenza del Tribunale

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale alla luce di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 CCII, avendo la società ricorrente sede in Asti, corso Alessandria n. 167 (all. 3 della relazione particolareggiata).

3. Sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano

In ordine ai requisiti di ammissibilità della domanda si osserva in primo luogo che la Edacom svolgeva in via prevalente attività di "consulenza nel settore della tecnologia informatica e delle telecomunicazioni" (v. all. 3 relazione particolareggiata), la quale è di fatto cessata da alcuni anni.

La ricorrente riveste la qualifica di imprenditore minore, non risultando superate alla luce della documentazione contabile in atti le soglie dimensionali di cui all'art. 2, lett. d) CCII, ed è pertanto legittimata a formulare una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII.

La proposta è stata corredata della documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 CCII ed accompagnata dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. che appare completa dei contenuti di cui all'art. 76, commi 2 e 3 CCII.

Sussiste altresì la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del

consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.

In particolare, nella relazione particolareggiata dell'OCC si è dato atto di un'esposizione debitoria complessiva pari a € 394.469,76 (comprensiva peraltro del debito di € 138.867,46 nei confronti della Caiulo s.n.c. oggetto di rinuncia da parte di quest'ultima) a fronte di un attivo patrimoniale costituito esclusivamente da arredi e strumenti di lavoro da ufficio di valore pressoché nullo.

Non appaiono, inoltre, sussistere le circostanze ostative all'ammissibilità di cui all'art. 77 CCII.

Non risulta, infatti, che la ricorrente sia già stata esdebitata nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte né appaiono commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Passando a questo punto a esaminare la proposta e il piano, come risultanti dalle integrazioni e precisazioni effettuate in corso di procedura, si osserva come siano così sintetizzabili:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili, consistenti nelle spese di procedura e nel compenso dell'OCC;
- pagamento integrale dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti e dei professionisti;
- pagamento dei crediti privilegiati degli enti pubblici nella misura del 10%;
- pagamento dei crediti chirografari nella misura del 5%.

Quanto alla provvista per l'esecuzione dei pagamenti essa sarebbe costituita da un apporto di finanza esterna proveniente dalla società Caiulo s.n.c. di Caiulo Raffaele & C., che verrebbe integrato dal sig. Raffaele Caiulo personalmente (come dal medesimo dichiarato all'udienza del 9.2.2026) nella misura necessaria a garantire il pagamento di tutti i creditori secondo le percentuali sopra indicate. Tale proposta appare giuridicamente ammissibile in quanto consentirebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti e dei professionisti e il soddisfacimento in misura parziale, ma non irrisoria, dei crediti privilegiati degli enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, etc.) nonché dei chirografari, risultando in tal modo rispettata la causa concreta del piano ossia il soddisfacimento in misura non irrisoria di tutti i creditori.

Con riferimento alla falcidia dei creditori privilegiati l'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII, che detti creditori nell'ipotesi dell'alternativa liquidatoria non riceverebbero un trattamento più favorevole rispetto a quello della proposta concordataria. In particolare, già si è detto della pressoché totale assenza di attivo in capo alla società ricorrente. Quanto, invece, al patrimonio della socia accomandataria Antonella Travasino il Gestore della Crisi ha rilevato come la maggior parte degli immobili di sua proprietà (siti in Asti e Salice d'Ulzio) fossero gravati da ipoteche iscritte a favore dei suoi creditori personali e siano stati pignorati da questi ultimi e venduti nell'ambito delle conseguenti procedure esecutive. Gli unici immobili liberi da gravami, ubicati in Castelnuovo Calcea, risultano in comproprietà o appartenenti alla sig.ra Travasino per la sola nuda proprietà e ad essi il Gestore della Crisi ha attribuito il valore complessivo di € 24.180,00. La socia accomandataria è, inoltre, proprietaria di un'autovettura immatricolata nel 2007 del valore stimato di circa € 2.500,00 nonché di partecipazioni nelle società Caiulo s.n.c. e Comunicare s.r.l., le quali risultano tuttavia prive di sostanziale valore, essendo la prima proprietaria di immobili che sono stati a loro volta ipotecati e sottoposti a pignoramento mentre nei confronti della seconda è stata presentata istanza di liquidazione controllata (v. pag. 19 relazione particolareggiata). All'esito delle ulteriori verifiche effettuate dal Gestore della Crisi in corso di procedura è, infine, emerso che la sig.ra Travasino non percepisce attualmente stipendi né utili da società familiari, non percepisce più canoni di locazione (essendo stati venduti gli immobili pignorati), è titolare di un conto corrente presso Credito Emiliano s.p.a. con saldo attivo di € 936,05 nonché di una cassetta di sicurezza presso la stessa banca che conteneva unicamente l'assegno circolare dell'importo di € 53.000,00 destinato a soddisfare i creditori nell'ambito della presente procedura (v. relazioni integrative del Gestore della Crisi del 2.2.2026 e 18.2.2026).

L'Agenzia delle Entrate, in sede di osservazioni alla proposta concordataria, ha rilevato che avrebbe dovuto essere analizzata anche la situazione patrimoniale del socio accomandante Raffaele Caiulo, avendo questi assunto la qualifica di socio accomandatario nel periodo dal 19.12.2011 al 27.1.2013 (*rectius*, 27.12.2013). Tale assunto non appare, tuttavia, condivisibile atteso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 256 e 270 CCII la sentenza di apertura della liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci

illimitatamente responsabili a condizione che non sia decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La cessazione dalla qualifica di socio accomandatario del sig. Caiulo risulta iscritta nel Registro delle Imprese in data 28.1.2014 di talché in caso di apertura della liquidazione controllata della Edacom essa non si estenderebbe al patrimonio del predetto socio che non va conseguentemente considerato ai fini della comparazione tra la proposta concordataria e l'alternativa liquidatoria.

Nell'ipotesi di apertura della liquidazione controllata, l'unica voce patrimoniale di valore apprezzabile sarebbe, pertanto, costituita dagli immobili siti in Castelnuovo Calcea rimasti di proprietà della socia accomandataria (pro quota o limitatamente alla nuda proprietà), dalla vendita dei quali si otterrebbe un ricavato verosimilmente inferiore (tenuto conto anche dei costi che si dovrebbero sostenere per la liquidazione dei beni) alla somma offerta a titolo di finanza esterna in caso di omologa del concordato: quest'ultima è stata quantificata nella proposta iniziale in € 53.096,04, ma il sig. Raffaele Caiulo ha confermato di essere disponibile a integrarla nella misura necessaria a garantire il pagamento di tutti i creditori secondo le percentuali indicate nella stessa proposta, in base a quello che risulterà essere l'ammontare finale del passivo.

Ne consegue che, in ipotesi di liquidazione controllata, la percentuale di soddisfacimento dei crediti privilegiati degli enti pubblici sarebbe con ogni probabilità inferiore al 10% proposto dalla ricorrente, essendo tali crediti assistiti da privilegi di grado inferiore a quello dei lavoratori dipendenti (ex art. 2751 bis n. 1 c.c.) e dei professionisti (ex art. 2751 bis n. 2 c.c.), i quali ammontano complessivamente a circa € 30.000,00 (v. pag. 29 relazione particolareggiata) con la conseguenza che verosimilmente nessuna somma residuerebbe da distribuire in favore dei creditori pubblici, tenuto conto altresì del possibile concorso a quel punto dei creditori personali della sig.ra Travasino, rimasti in tutto o in parte insoddisfatti all'esito delle procedure esecutive individuali.

Va ulteriormente osservato che la proposta di concordato formulata dalla Edacom è riconducibile alla previsione di cui all'art. 74, comma 2, CCII, trattandosi di un concordato senza prosecuzione dell'attività imprenditoriale, avendo la società ricorrente cessato da diversi anni ogni attività (così come precisato con la memoria integrativa del 27.11.2025).

Deve, pertanto, procedersi alla verifica della sussistenza del presupposto indicato dall'art. 74, comma 2, CCII, il quale condiziona l'ammissibilità della proposta alla previsione di un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Tali risorse esterne nel caso di specie sono individuabili nella finanza conferita dalla Caiulo s.n.c., così come integrata dal sig. Raffaele Caiulo nei termini sopra indicati, che appaiono effettivamente aumentare in misura apprezzabile l'attivo disponibile nell'alternativa liquidatoria costituito essenzialmente, come si è visto, dal residuo patrimonio immobiliare della socia accomandataria del valore stimato di € 24.180,00.

Appare infine sussistere il requisito della fattibilità ossia della realizzabilità e sostenibilità dal punto di vista finanziario del piano.

La somma di € 53.000,00 risulta, infatti, già messa a disposizione della procedura mediante l'emissione di un assegno circolare di pari importo che, ancorché intestato al sig. Matteo Caiulo, figlio della sig.ra Travasino, non è in realtà a lui attribuibile avendo il medesimo dichiarato che detto titolo gli sarebbe stato intestato "solo per ragioni operative", ma che la somma in questione è da destinarsi integralmente al pagamento dei creditori della Edacom di talché egli ha espressamente autorizzato il Gestore della Crisi a incassare l'assegno e a versare il relativo importo sul c/c della procedura (v. all. 2 della relazione dell'OCC del 18.2.2026).

4. L'omologazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII.

Come emerge dalla relazione dell'OCC, alla scadenza del termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 78 CCII si sono espressamente pronunciati sulla proposta i soli creditori Cassa di Risparmio di Asti e Agenzia delle Entrate, la prima esprimendo voto favorevole e la seconda dichiarando invece di non aderire alla proposta.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 79, comma 3, CCII deve ritenersi che tutti gli altri creditori che non hanno fatto pervenire le loro dichiarazioni di voto abbiano prestato consenso alla proposta.

Con riguardo alla quantificazione dei crediti ammessi al voto si osserva come i dati forniti dalla ricorrente, dall'OCC e dai creditori siano in alcuni casi variati nel corso della procedura (anche per l'incidenza degli interessi *medio tempore*

maturati) e non siano sempre coincidenti, soprattutto per quanto riguarda i crediti degli enti pubblici che risultano tutti affidati all'Agente della Riscossione.

Ai soli fini del calcolo delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII si ritiene in questa sede di fare riferimento all'estratto fornito da Agenzia delle Entrate – Riscossione aggiornato al 27.11.2025 da cui risulta che l'importo complessivo dei crediti in questione – tutti confluiti nella classe 4 - ammonta a € 153.841,31.

L'Agenzia delle Entrate nella comunicazione di mancata adesione alla proposta ha precisato il proprio credito in € 69.354,85.

Sulla base dei dati in questione emerge, pertanto, il raggiungimento della maggioranza nella classe 4 essendo il credito di Agenzia delle Entrate inferiore alla metà del totale dei crediti in essa compresi.

Non vi sono dubbi, invece, circa il raggiungimento della maggioranza nella classe 5, formata dai due creditori chirografari Cassa di Risparmio di Asti e Monte dei Paschi di Siena che hanno entrambi aderito alla proposta (Monte dei Paschi in base alla regola del silenzio-assenso).

Le classi 1, 2 e 3 non rilevano ai fini in discorso essendo costituite rispettivamente dai crediti prededucibili (*id est* il compenso dell'OCC) e da quelli dei lavoratori dipendenti e dei professionisti che non erano ammessi al voto essendone previsto il pagamento integrale.

Pacifico è, inoltre, il raggiungimento della maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto, avendo espresso voto negativo la sola Agenzia delle Entrate.

Può, pertanto, concludersi che le maggioranze per l'approvazione del concordato siano state raggiunte con riferimento sia al totale dei crediti sia a ciascuna delle due classi ammesse al voto.

In ogni caso, quand'anche residuasse un dubbio circa il raggiungimento della maggioranza nella classe 4 (a causa delle variazioni e divergenze nella quantificazione dei crediti degli enti pubblici di cui si è detto) il concordato sarebbe comunque omologabile ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII secondo cui quando la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria (o degli enti previdenziali) è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza, il concordato è ciononostante omologato se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC.

Nel caso di specie si è già osservato che la proposta formulata dalla Edacom appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori non integralmente soddisfatti, che in caso di liquidazione controllata verosimilmente non riceverebbero alcun pagamento o sarebbero soddisfatti in misura comunque inferiore.

Ciò vale, in particolare, anche per l'Agenzia delle Entrate, titolare di crediti collocati al grado 18° e 19° dell'ordine dei privilegi stabilito dall'art. 2778 c.c. e quindi di grado successivo a quelli dei lavoratori dipendenti, dei professionisti e degli enti previdenziali (Inps e Inail) il cui ammontare complessivo risulta ampiamente superiore alla presumibile capienza del patrimonio liquidabile, costituito fundamentalmente, come si è detto, dai soli immobili di Castelnuovo Calcea della sig.ra Travasino.

È, pertanto, ragionevole ritenere che il credito dell'Agenzia delle Entrate non sarebbe maggiormente soddisfatto nell'ipotesi alternativa della liquidazione nell'ambito della quale molto probabilmente esso non troverebbe soddisfacimento alcuno.

Alla luce di quanto precede appaiono conseguentemente sussistere le condizioni per omologare il concordato minore proposto dalla Edacom, così come integrato e precisato in corso di procedura e da ultimo con le dichiarazioni rese all'udienza del 9.2.2026 dal sig. Raffaele Caiulo in merito al suo impegno a integrare la somma da destinare ai creditori nella misura che dovesse rendersi necessaria per garantire il pagamento secondo le percentuali indicate nella proposta, tenuto conto di quello che risulterà essere il passivo definitivo al momento del riparto.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 80, comma 1 CCII deve disporsi a cura dell'OCC la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale.

Inoltre, in punto spese, deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 81, commi 4 e 6 CCII il compenso dell'OCC sarà liquidato terminata l'esecuzione del concordato, tenuto conto della diligenza osservata dal professionista e secondo criteri di proporzionalità.

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

- omologa il concordato minore proposto dalla EDACOM di Travasino Antonella & C. s.a.s.;

- dispone che l'OCC provveda alla pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale nonché agli adempimenti di cui all'art. 81 CCII;
- dichiara chiusa la procedura.

Asti, 24.4.2026

Il giudice
Marco Bottallo